

IL PROGETTO "I PARCHI NEL CUORE"

Regolamento per la concessione d'uso del Marchio



I PARCHI NEL CUORE
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

Marzabotto ottobre 2013



Parco dell'Abbazia
di Montevoglio



Parco Corno
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi
di Suviana e Brasimone



Parco Storico
di Monte Sole

PRESIDENZA - SEDE AMMINISTRATIVA: via Abbazia 28 – 40050 Montevoglio (Bo) tel. 051.6701044 – 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - direttore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it

P.IVA e C.F. 03171551207

PREMESSA

Com'è noto la Regione Emilia Romagna, con Legge n. 24 del 23/12/2011, ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti di Rete Natura 2000. A tal fine sono state definite cinque macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità".

In particolare la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale comprende i Parchi Regionali dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, dell'Abbazia di Monteveglio, dei Laghi di Suviana e Brasimone, del Corno alle Scale e il Parco Storico di Monte Sole. L'Ente di gestione della suddetta macroarea è denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale.

Il riferimento normativo, in cui si colloca il progetto per la concessione del Marchio di Qualità Ambientale, proposto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (di seguito Ente di Gestione) è quello definito all'art. 10 comma 4 dalla Legge Regionale del 17 febbraio 2005, n. 6, che prevede la concessione, per mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari, l'uso del proprio nome e del proprio logo, a servizi e prodotti locali, che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta. Quest'opportunità discende dalla Legge Quadro 394/91 delle AA.PP..

L'Ente di Gestione, nell'ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto dei principi della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel territorio interessato dai 5 Parchi regionali, attraverso la creazione di un proprio Marchio di Qualità Ambientale.

Art.1 Finalità

L'istituzione del Marchio dell'Ente di Gestione è finalizzato a promuovere e sostenere le produzioni, le attività e i servizi che condividono le finalità istituzionali dell'Ente e assumono precisi impegni di miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area geografica delimitata dal Marchio stesso concorrendo alla diffusione nel territorio di processi produttivi secondo logiche di rispetto dell'ambiente naturale e più in generale dello sviluppo sostenibile.

Attraverso quest'attività si vuole segnalare a turisti e residenti, gli operatori economici, sociali e culturali legati al Marchio di Qualità Ambientale che insieme all'Ente di gestione, s'impegno nel miglioramento della qualità territoriale.

In particolare il Marchio è istituito al fine di:

- Promuovere e salvaguardare il patrimonio tradizionale, le produzioni tipiche e l'artigianato locale;
- Incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le finalità dell'Area protetta e con le sue esigenze di conservazione;
- Promuovere la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio interessato dell'Ente di Gestione;
- Migliorare la prestazione ambientale del territorio interessato dall'Ente di Gestione;
- Distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai beneficiari nel miglioramento ambientale del territorio interessato dai 5 Parchi regionali
- Promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- Diffondere e valorizzare l'immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini;
- Valorizzare la filiera corta;
- Favorire l'aggregazione delle aziende agricole;
- Promuovere e sviluppare un circuito virtuoso che indirizzi il territorio verso un modello di sviluppo economico sostenibile;
- Favorire ed incentivare un innalzamento della qualità delle strutture ricettive presenti sul territorio promuovendo l'innovazione e la qualità dell'offerta turistica e aumentando, di conseguenza, la soddisfazione del cliente;
- Migliorare la qualità ambientale del territorio anche attraverso il coinvolgimento dei privati secondo un concetto di responsabilità condivisa per una maggiore eco-compatibilità ed eco-gestione delle strutture ricettive sia per quanto riguarda la riqualificazione delle strutture stesse, sia per quanto attiene l'attività gestionale e ricreativa

Per concorrere in misura ancora più marcata al miglioramento della qualità ambientale del territorio della macroarea si considera fondamentale anche prevedere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Si tratta di implementare buone prassi ambientali



nella gestione delle proprie strutture ricettive, come la raccolta differenziata, il risparmio idrico, l'utilizzo di materiali eco-compatibili e l'incentivazione all'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti e di promuovere il territorio nel suo complesso, il progetto mira al coinvolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e le strutture ricettive che operano entro i comuni territorialmente interessati dai Parchi Regionali dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, dell'Abbazia di Monteveglio, dei Laghi di Suviana e Brasimone, del Corno alle Scale e il Parco Storico di Monte Sole, costituenti l'Ente di Gestione, impegnandole alla sottoscrizione volontaria del presente Regolamento: documento che stabilisce i requisiti e gli impegni da assumere e rispettare in campo di qualità della produzione e dei servizi e di corretto comportamento ambientale, per potersi fregiare del Marchio dell'Ente di Gestione.

Art.2 Titolarità e caratteristiche del Marchio

Ente di Gestione è titolare del Marchio di Qualità Ambientale e ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari dell'Ente di Gestione e con le finalità del presente Regolamento. Ente di Gestione concedere a terzi, previo invio di apposita domanda, l'utilizzo del suindicato Marchio e ne verifica, anche tramite soggetti terzi, il corretto e legittimo uso da parte del concessionario.

Il Marchio è costituito da un segno grafico le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel Manuale d'uso.

Art.3 Principi generali

L'adesione al progetto è volontaria e gratuita e il Marchio può essere concesso, per mezzo di specifiche convenzioni, per le finalità di cui al predente articolo 1, ai prodotti, alle attività e ai servizi che sono conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente e rispettano le specifiche indicazioni dei Disciplinari e può essere utilizzato dal beneficiario solo dopo aver ottenuto la concessione formale e scritta da parte dell'Ente di Gestione.

Il presente documento disciplina le modalità cui devono attenersi i beneficiari che abbiano intenzione di utilizzare il Marchio dell'Ente di Gestione e si applica a tutte le forme di comunicazione riguardanti le concessioni d'uso rilasciate dall'Ente di Gestione per la promozione di prodotti, servizi e attività.

Il Marchio non può, in alcun caso, costituire marchio principale indicante la provenienza e l'origine dei prodotti, esso costituisce esclusivamente strumento di promozione e



valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente regolamento e dei rispettivi disciplinari.

Il soggetto cui è concesso il Marchio deve osservare le prescrizioni e le leggi vigenti in materia di qualità e garantire la provenienza locale dei prodotti e delle materie prime.

Il Marchio di Qualità Ambientale può essere utilizzato unicamente per i prodotti freschi e trasformati e per i servizi per i quali ne è stato autorizzato l'uso (etichette, cataloghi, depliant ed altro materiale pubblicitario, riferito esclusivamente ai prodotti o servizi per i quali è stato concesso).

Il Marchio può essere usato esclusivamente nella forma e nei colori precisati nelle specifiche stabilite dall'Ente di Gestione.

Art.4 Chi può fare richiesta

Sono ammesse all'uso in concessione del Marchio dell'Ente le seguenti tipologie:

a) Imprese agricole e forestali in forma singola o associata, regolarmente registrate all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP e/o di Coltivatore Diretto;

In questa categoria sono inserite anche le aziende agrituristiche.

Al fine di perseguire le finalità del Regolamento e riconoscere alle aziende agricole, che operano all'interno dei confini dei Parchi, il vincolo e il valore ambientale del territorio in cui svolgono le proprie attività, la concessione del Marchio da parte dell'Ente di Gestione è differenziata secondo l'ubicazione della sede legale e/o operativa rispetto ai confini delle AA.PP. e meglio specificata all'articolo 5.

b) Imprese turistiche e della ristorazione in forma singola e associata definite di microimpresa e di PMP dalla CE e nello specifico: alberghi, bed & breakfast, campeggi, rifugi, ristoranti, trattorie, locande e foresterie; regolarmente registrate presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato come impresa turistica e/o della ristorazione;

Tutti i soggetti sopra elencati possono richiedere la concessione del Marchio, da apporre ai propri prodotti/servizi, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal successivo articolo 5 e rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare loro dedicato.

Inoltre tutti i soggetti devono soddisfare le seguenti condizioni:



- Devono avere necessariamente sede legale e/o operativa e svolgere la loro attività, all'interno del territorio definito all'art. 6 del presente Regolamento;
- Non avere in corso o nei precedenti 5 anni dalla data della presentazione della domanda, procedimenti relativi a reati o infrazioni gravi commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- di obbligarsi al rispetto degli specifici disciplinari;

Art.5 Requisiti per la concessione dell'uso del Marchio

Per le imprese agricole e forestali

Il Marchio sarà concesso alle imprese agricole e forestali che svolgono le loro attività nei terreni posti per almeno il 60% della SAU all'interno dei comuni di cui al successivo art. 6 e a condizione che applichino gli impegni previsti dal Disciplinare di cui all'allegato A.

Il Marchio potrà essere apposto esclusivamente ai prodotti freschi e trasformati di origine locale.

Le aziende agricole devono essere in regola con la normativa di settore vigente.

Per le imprese turistiche e della ristorazione

Il Marchio sarà concesso alle imprese turistiche e della ristorazione che svolgono la loro attività all'interno dei comuni di cui al successivo art. 6 a condizione che applichino gli impegni previsti dal Disciplinare di cui all'allegato B.

Essere in regola con le normative di settore vigenti.

Art.6 Ambito territoriale di applicazione

Il presente Regolamento si applica su tutta la superficie dei comuni aderenti all'Ente di Gestione e di seguito elencati:

- Per la Comunità del Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa i comuni sono: Bologna, San Lazzaro di Savena, Pianoro e Ozzano dell'Emilia.
- Per la Comunità del Parco dell'Abbazia di Monteveglio i comuni sono: Monteveglio, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Savigno e Zola Predosa.
- Per la comunità del Parco Storico di Monte sole i comuni sono: Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi.
- Per la Comunità del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone i comuni sono: Camugnano, Castel di Casio e Castiglion dei Pepoli.
- Per la Comunità del Parco del Corno alle Scale il comune è Lizzano in Belvedere.

Le attività, le produzioni e/o gli allevamenti per i quali si richiede la concessione del Marchio devono essere situate nell'ambito territoriale della Comunità del Parco di riferimento.

Art.7 Durata della concessione e rinnovo

Per tutti i soggetti, la concessione del Marchio ha durata cinque anni.

La concessione non è tacitamente rinnovata. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza della convenzione. L'Ente comunicherà nei successivi 90 giorni dalla richiesta mediante raccomandata A/R previa verifica dei requisiti l'avvenuto rinnovo o il motivato diniego.

Al termine del periodo di concessione del Marchio, in caso di mancato rinnovo il Marchio deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti vari realizzati dal concessionario.

La concessione non è cedibile a terzi.

Art.8 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve obbligatoriamente apporre il Marchio di Qualità Ambientale su tutti i prodotti per i quali è stato concesso l'uso. Il beneficiario inoltre deve utilizzare il Marchio esclusivamente sui prodotti per i quali è stato concesso l'impiego. Nel caso di partecipazione a fiere, sagre, mercatini e altri eventi promozionali l'azienda deve obbligatoriamente esporre il Marchio che sarà fornito dall'Ente di Gestione.

Inoltre l'utilizzatore del Marchio deve rispettare i seguenti obblighi:

1. apporre, a sue spese, il Marchio di Qualità Ambientale sui prodotti per i quali l'uso del Marchio è stato concesso e sul materiale promozionale relativo;
2. esporre presso la propria azienda la targa "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE" che sarà fornita dall'Ente di Gestione;
3. inviare, prima della stampa, la bozza delle etichette e del materiale pubblicitario recante il Marchio, all'Ente per la loro approvazione;
4. utilizzare, per la produzione di etichette e materiale promozionale, esclusivamente versioni del Marchio fornite direttamente dall'Ente di Gestione in formato elettronico;
5. cessare di utilizzare il Marchio alla scadenza del periodo di concessione d'uso del Marchio, ovvero al momento in cui questa venga ritirata;

6. smaltire comunque i prodotti già contrassegnati con il Marchio entro tre mesi dalla data di scadenza o risoluzione della concessione d'uso;
7. provvedere, non appena ragionevolmente possibile e comunque entro tre mesi dalla data di scadenza o risoluzione della concessione d'uso, a variare o cancellare qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale (stampati, cataloghi, inserzioni pubblicitarie, manifesti, guide telefoniche, annuari, ecc.) in cui si faccia comunque riferimento al Marchio; - non utilizzare successivamente alla scadenza o risoluzione della concessione qualsiasi denominazione, segno o marchio uguale o confondibile con il Marchio oggetto del presente disciplinare, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel consumatore;
8. inserire il Marchio di Qualità Ambientale nella home page aziendale (se disponibile) e creare un link al sito ufficiale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale.
9. partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Ente di Gestione;

Art.9 Impegni dell'Ente di Gestione

L'Ente di Gestione s'impegna a promuovere il progetto per la concessione del Marchio di Qualità Ambientale attraverso:

- Informative a mezzo stampa, nel sito web dell'Ente e presso le sedi operative dell'Ente di Gestione.
- Informative rivolte alle associazioni di categoria.

Inoltre l'Ente di Gestione s'impegna a:

- divulgare alla cittadinanza e ai visitatori, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del Marchio, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima riguardo agli obiettivi del presente Regolamento e i Disciplinari;
- Informare i beneficiari sulle attività, manifestazioni ed eventi che hanno luogo all'interno delle aree protette e nei comuni territorialmente interessati nonché dei progetti e delle iniziative dell'Ente di Gestione e dei servizi dallo stesso forniti, fornendo inoltre ai beneficiari il relativo materiale informativo, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate;
- Promuovere le attività e le aziende che hanno ottenuto la concessione del Marchio, utilizzando adeguati strumenti di comunicazione come ad esempio:
 - una banca dati di tali attività sul sito ufficiale dell'Ente;
 - produzione di materiale promozionale specifico;
 - realizzazione di un'APP per smartphone

Art.10 Procedure per il rilascio della concessione (istruttoria tecnica)

La procedura per il rilascio della concessione prevede le seguenti fasi:

- presentazione della domanda di concessione all'Ente di Gestione - corredata dalla seguente documentazione
 - modulo per l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - modulo di sottoscrizione degli impegni previsti dagli specifici Disciplinari;
- comunicazione al richiedente dell'esito della domanda;
- predisposizione e sottoscrizione di una convenzione tra l'Ente e il soggetto che ha acquisito il diritto all'utilizzazione del Marchio.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica standard che l'Ente di Gestione metterà a disposizione.

Art.11 Valutazione di conformità ai requisiti (nel caso di rinnovo verifica del mantenimento dei requisiti posseduti)

Dopo aver ricevuto la domanda, l'Ente di gestione o il soggetto di cui si avvale per l'istruttoria, esaminerà la documentazione predisposta dal richiedente ai fini di verificare la conformità ai requisiti per l'ottenimento della concessione.

La verifica della conformità ai requisiti, oltre che mediante l'esame della documentazione presentata, potrà avvenire anche attraverso indagini dirette e la raccolta di evidenze oggettive.

Nel caso in cui l'informazione o la documentazione presentata con la domanda o in seguito a successiva richiesta risultino incomplete, l'istruttoria viene sospesa fino al ricevimento delle integrazioni necessarie.

È obbligo del richiedente fornire, su richiesta scritta dell'Ente o del soggetto di cui si avvale per l'istruttoria, tutte le informazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti; potranno essergli richiesti anche manuali tecnici o dichiarazioni od altri tipi di opportuna documentazione proveniente dai produttori, dai fornitori o dalle autorità locali riferite ai beni o ai servizi presi in considerazione dai requisiti.

Art.12 Rilascio della concessione

L'esito della domanda viene comunicato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione da parte dell'Ente di Gestione al candidato concessionario a mezzo



raccomandata A.R..

In caso di esito positivo, l'Ente assegna al concessionario il diritto all'uso del Marchio nei termini delle condizioni contrattuali riportate nella convenzione standard appositamente predisposta.

La convenzione stipulata sarà sottoscritta in due copie, di cui una resterà all'Ente di Gestione e l'altra al Concessionario.

La concessione non è cedibile né subconcedibile a terzi, neppure in caso di cessione o conferimento d'azienda, se non previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

I soggetti richiedenti la concessione del Marchio acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione e alla stipula della convenzione.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione connessa all'istruttoria per l'intera durata della convenzione.

Art.13 Ritiro del Marchio e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni

In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento o di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione del Marchio, l'Ente di Gestione potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.

L'Ente di Gestione provvede a comunicare per iscritto al concessionario l'avvenuta sospensione e a stabilire il termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate. Decorso tale termine, l'Ente di Gestione effettuerà una verifica diretta al fine di accertare l'avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del diritto di utilizzo del Marchio. Qualora l'esito fosse negativo, la concessione sarà definitivamente revocata.

In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dall'Ente anche senza previa applicazione della sospensione.

La revoca della concessione comporta per il concessionario la perdita del diritto all'uso del Marchio e il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro il termine stabilito dall'Ente di Gestione, di tutto il materiale in cui il Marchio stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dall'Ente di Gestione e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.

Facoltà di recesso potrà essere esercitata anche dal soggetto concessionario.

Art.14 Abuso nell'utilizzazione del Marchio

Costituisce abuso nell'utilizzazione del Marchio di Qualità Ambientale ogni impiego dello stesso volto a contraddistinguere prodotti o servizi che siano difforni dagli specifici requisiti fissati nell'ambito del presente Regolamento, nonché dagli specifici Disciplinari.

L'uso improprio del Marchio, viene comunicato all'interessato, con obbligo di applicare le azioni correttive necessarie entro un termine di volta in volta prestabilito. La mancata o inadeguata applicazione delle azioni correttive entro il termine prestabilito darà luogo alla sospensione o risoluzione della concessione d'uso del Marchio.

Costituiscono un uso improprio del Marchio, le seguenti attività:

- la promozione di attività e/o prodotti da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
- la promozione della propria attività quando l'attività medesima è esercitata al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata;
- la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quant'altro di cui si serve nell'esercizio dell'attività.

Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura ricettiva il concessionario non può utilizzare l'emblema:

- per promuovere l'esercizio della propria attività svolta in strutture differenti;
- per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
- per promuovere attività condotte da terzi all'interno della struttura.

Il Marchio dell'Ente di Gestione non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante l'applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all'attività.

Il venire meno della concessione d'uso obbligherà a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti e i servizi per i quali la revoca è stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, i prodotti già immessi nel circuito di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Nel caso di revoca totale, tale obbligo è esteso anche alla carta intestata ed a qualsiasi altro stampato pubblicitario.

La Direzione dell'Ente di Gestione, in caso di utilizzo abusivo o non conforme del Marchio Qualità Ambientale, applicherà una penale compresa tra un minimo di € 50,00 ed una massimo di € 200,00 in funzione della gravità dell'infrazione.

L'Ente di Gestione si riserva di attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio del Marchio.

Art.15 Disciplinari - impegni obbligatori e programmatici

Sono parte integrante del Regolamento gli allegati A e B che descrivono ed elencano gli impegni obbligatori e programmatici che le imprese agricole e forestali e le imprese turistiche e della ristorazione devono rispettare per ottenere il Marchio di qualità ambientale.